



LA CORTE D'APPELLO di MILANO
SEZIONE FERIALE PENALE

La Corte di Appello di Milano, Sezione Feriale Penale, riunita in camera di consiglio nelle persone del sottoscritti magistrati:

- | | |
|-----------------------------|---------------|
| - Dott.ssa Valeria DE RISI | - Presidente |
| - Dott. Roberto ARNALDI | - Consigliere |
| - Dott.ssa Stefania PIGOZZI | - Consigliere |

ha pronunziato la seguente

ORDINANZA

sull'istanza depositata il 28.7.2020 dal difensore della società Aveleos Societè Anonyme – in qualità di società citata come responsabile civile - di provvedere sulla richiesta di sospensione dell'esecuzione della condanna al pagamento della provvisoria di euro 5.000.000 disposta a favore delle parti civili EAM contenuta nella sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Milano in data 18.4.2019 e depositata il 14.10.2019

visto il parere negativo in atti del Procuratore Generale datato 29.7.2020;

a scioglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza di discussione del 19.8.2020 ;

RILEVATO CHE

Con il motivo contrassegnato dal numero XVIII (pag. 119) contenuto nell'atto di appello depositato il 28.11.2019 la società oggi istante chiedeva di sospendere l'esecuzione delle condanne provvisionali a favore delle parti civili EAM esponendo testualmente “*In particolare, l'entità con ogni evidenza elevatissima (euro 5 milioni), delle somme liquidate a titolo di provvisoria certamente consente di formulare la previsione di un danno grave e irreparabile per la società assistita dallo scrivente difensore*”.

Successivamente, la società Aveleos S.A. depositava in data 3 febbraio 2020 motivi aggiunti con i quali, tra l'altro, chiedeva la sospensione dell'esecuzione della condanna provvisoria al pagamento di euro 2 milioni a favore della parte civile GSE sottolineando che “*l'entità in ogni caso elevatissima delle somme liquidate a titolo di provvisoria consente senz'altro di formulare la previsione di un danno grave e irreparabile per la società assistita dallo scrivente difensore ; e dunque di quel pregiudizio eccessivo per il debitore che secondo la giurisprudenza di legittimità legittima la sospensione della disposta condanna provvisoria. E ciò – si badi – anche tenendo presente che le somme liquidate a titolo di provvisoria sono ben superiori al capitale versato di Aveleos, pari a 111.000 euro*”.

Infine, con l'istanza a provvedere sulla richiesta di sospensione già avanzata nell'atto di appello depositato il 28.7.2020 , la società Aveleos esponeva che “*è stata rilasciata la formula esecutiva in favore della parte civile EAM ed è quindi attualmente pendente il procedimento esecutivo con il rischio concreto e attuale di un danno grave e irreparabile*”



facendo generico richiamo alla “attuale situazione economica, gravemente incisa dalla diffusione della pandemia, con gli effetti conseguenti sulla Società la quale opera in un settore strettamente collegato alle politiche di incentivi a livello europeo e nazionale”.

La trattazione dell’udienza camerale per il procedimento interinale è stata fissata nel periodo feriale, celebrata all’odierna udienza alla presenza di tutte le parti come rappresentate in giudizio, essendo stata considerata questione urgente in quanto come tale prospettata, pur nell’imminenza della celebrazione del processo di merito di secondo grado fissata per il giorno 9.10.2020.

La Corte osserva:

Va preliminarmente respinta l’eccezione sollevata in udienza dal difensore dell’imputato AKHMEROV Igor e relativa alla mancata traduzione del decreto di fissazione dell’udienza del 19 agosto 2020 in lingua nota all’imputato alloglotta per evidente carenza di interesse trattandosi di sospensione dell’immediata esecuzione cui l’imputato non partecipa avendo interesse solo alle questioni civili sollevate con l’atto d’appello mentre la provvisoria esecutività riguarda solo il responsabile civile che infatti ha sollevato la relativa questione nell’atto di appello del 28.11.2019 e della successiva richiesta a provvedere del 28.7.2020.

Nel merito, ritiene questa Corte che la richiesta di sospensione dell’esecuzione della condanna al pagamento della provvisionale di euro 5.000.000 in favore delle parti civili EAM non possa essere accolta non avendo la società AVELEOS Società Anonyme assolto all’onere probatorio posto a suddicarlo dall’art. 600 c.p.p. in ordine alla ricorrenza dei gravi motivi quale presupposto indefettibile per la concessione dell’invocata sospensione (cfr. ex pluribus Cass. Sez. 3 n. 16164 del 27.2.2019 “*La prova della ricorrenza dei gravi motivi, posti a fondamento dell’istanza di revoca o di sospensione della provvisoria esecuzione della condanna al pagamento di una provvisionale, è regolata dalle norme civilistiche secondo la previsione dell’art. 2697 cod. civ. e, quindi, deve essere fornita dal richiedente la revoca o la sospensione*”).

Nel caso in esame, infatti, né l’elevata entità della somma da corrispondere né la situazione di emergenza sanitaria in atto possono assumere l’efficacia dimostrativa prospettata dalla difesa che non allega nessuna circostanza concreta utile a provare i gravi motivi richiesti dall’art. 600 c.p.p. a seguito della nota declaratoria di incostituzionalità n. 353 del 1994.

Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, ai fini dell’accoglimento della richiesta, “è necessaria la ricorrenza di un pregiudizio eccessivo per il debitore, che può consistere nella distruzione di un bene non reintegrabile ovvero se si tratta di somme di denaro, nel documento derivante dal palese stato di insolvibilità del destinatario della provvisionale, tale da rendere impossibile o altamente difficoltoso il recupero di quanto pagato, nel caso di modifica della condanna” (cfr. Cass. Sez. II 27 febbraio 2019 n. 16164 già sopra citata).

Nessuno dei suddetti possibili eventi risulta dimostrato dalla società Aveleos che non ha allegato alcuna circostanza da cui desumere la sussistenza di un palese stato di insolvibilità delle parti civili EAM ovvero, comunque, successive concrete difficoltà di recupero delle somme eventualmente pagate.

Il rigoroso onere probatorio stabilito dalla legge non può certamente ritenersi assolto dai generici e aspecifici richiami fatti dall’istante all’entità della somma liquidata ovvero alle



conseguenze economiche della pandemia in atto dal momento che tali circostanze non si confrontano in alcun modo né affievoliscono la valenza dimostrativa di elementi già accertati con la sentenza di primo grado quali l'ingente profitto percepito da Aveleos dalla truffa contrattuale di cui al capo F) (versamento di oltre 25 milioni di euro eseguito da EAM in favore di Aveleos - cfr. sentenza impugnata pag. 236) e la partecipazione del governo lussemburghese quale azionista di riferimento del gruppo societario da cui Aveleos è partecipata (cfr. ordinanza di sequestro conservativo resa dal Tribunale di Milano in composizione collegiale il 31 maggio 2017).

L'imminente svolgimento dell'udienza di discussione dell'appello fissata per il 9 ottobre 2020 affievolisce significativamente l'asserito pericolo di un "danno grave e irreparabile" derivante dalla pendenza – allegata ma non documentata - di un procedimento esecutivo desunto dal solo rilascio della formula esecutiva in favore della parte civile.

PQM

Visto l'art. 600 comma 3 c.p.p.

RIGETTA

l'istanza del responsabile civile appellante AVELEOS S.A. di sospensione dell'esecuzione della condanna al pagamento della provvisionale in favore delle parti civili EAM Solar Italy Holding srl e EAM Solar ASA contenuta nella sentenza n. 5511/2019 emessa dal Tribunale di Milano il 18.4.2019.

Si comunichi.

Milano, 19 agosto 2019

I Consiglieri

Dott. Roberto Arnaldi

Dott.ssa Stefania Pigozzi

Il Presidente
Dott.ssa Valeria De Risi